

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 204/1999
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20770
oggetto
13
TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12472/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 20770

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Ud. 09/04/2013
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - PU
Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12472-2008 proposto da:

BUTI MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega
a margine;

- **ricorrente** -

contro

2013

1243

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 61/2007 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato CAFFARELLI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l'accoglimento del 2° motivo del ricorso.





Svolgimento del processo

L'agenzia delle Entrate di Pontedera ha notificato a Buti Marisa, titolare della ditta Kontessa, due distinti avvisi di rettifica, contestando per l'anno 1998 di non aver fornito la prova dell'avvenuta esportazione di alcuni beni e per l'anno 1999 di aver venduto merci in evasione d'imposta in particolare 21.498 borsette di midollino importate dalla Cina prelavorate, estratte nella seconda metà del mese di dicembre 1999 dal deposito fiscale di Genova e consegnate alla Buti nei giorni 22, 24 e 27 dicembre dello stesso anno, non risultanti dall'inventario alla data del 31/12/1999.

Avverso gli avvisi di rettifica Buti Marisa presentava ricorso chiedendone l'annullamento alla Commissione Tributaria provinciale di Pisa la quale, con sentenza nr.170/05/05, ha accolto il ricorso sia per l'anno 1998, acquisita la prova delle avvenute esportazioni, sia per l'anno 1999, in quanto ha ritenuto inverosimile la vendita entro l'anno 1999 della merce consegnata nei giorni 22, 24 e 27 dicembre di quell'anno.



Su ricorso in appello proposto dall'Ufficio delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza nr.61/29/07 depositata in data 1/10/2007, riformava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione Buti Marisa con otto motivi, ha resistito l'Agenzia con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Buti Marisa lamenta violazione dell'art. 7 d.lgs 546 del 31/12/1992 ed art. 4 DPR 441/07 ed art. 210 cpc in relazione all'art. 360 n.3 e 5 cpc in quanto la CTR, contravvenendo alle norme indicate, non ha chiesto di produrre le fatture di vendita delle borsettine, non rinvenute nel fascicolo perché andate perdute e non le ha acquisito d'ufficio, pur ritenendole decisive, e non ha in alcun modo motivato sul fatto, emettendo una decisione sommaria senza alcun esame critico delle risultanze accertate.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell'art.10 c.1 e 12 c.4 e 7 legge 212/2000 ed art. 52 DPR 633/1972 in



relazione all'art. 360 n.3 e 5 cpc
in quanto la CTR ha escluso la facoltà di
presentare osservazioni in assenza di pvc di
verifica e constatazione.

Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso
la ricorrente lamenta violazione dell'art.9 e 15
legge 289/2002 in relazione all'art. 360 n.3 e 5
cpc in quanto la CTR ha escluso la facoltà di
presentare domanda di definizione della lite a
causa della notifica (in realtà mai avvenuta)
del pvc con esito positivo e per mancanza di
relativa richiesta.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, nn. 3 e 5 cpc, l'illegittimità dell'art.4
D.P.R. n.441 del 10/11/1997 regolamento delegato
emanato ai sensi dell'art. 17 legge 400/1988
nella parte in cui stabilisce che la presunzione
di acquisto e cessione istituita con regolamento
delegato, può essere basata su differenze
inventariali meramente contabili.

Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso la
ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 5 cpc, la violazione e
falsa applicazione dell'art.112 cpc per non



avere il giudice di appello motivato in ordine al denunciato vizio di eccesso di potere ed in ordine alla denunciata errata quantificazione delle cessioni.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei rimanenti motivi.

Infatti l'art. 12 comma 7 legge 27 luglio 2000 nr. 212 prevede che l'avviso di accertamento, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia". Nel caso in esame non risulta redatto il verbale previsto dalla norma



sopra indicata e, conseguentemente, la ricorrente lamenta di non aver potuto esercitare la facoltà prevista dall'art. 12 comma 7 legge 212/2000 di presentare osservazioni e richieste esercitando così la facoltà di interloquire con la Pubblica Amministrazione e rendere effettivo il principio del contraddittorio già nella fase antecedente a quella giurisdizionale. Occorre osservare che nel processo verbale dell'accesso non devono necessariamente essere formulati i rilievi o gli addebiti, essendo finalizzata tale fase del procedimento all'acquisizione di dati, elementi, notizie, utilizzati dall'ufficio ai fini della emanazione dell'avviso e pertanto la mancata redazione di processo verbale dell'attività effettuata dall'Ufficio non è giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non era stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione al contribuente.

Sulla medesima questione questa Corte si è già espressa per la necessità della redazione del processo verbale anche in mancanza di indagini istruttorie e di accesso finalizzato al solo reperimento di documentazione: "In tema di IVA,



qualora ai fini dell'accertamento dell'imposta sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi indicati dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all'acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall'Amministrazione per l'emanazione dell'eventuale avviso di accertamento." (Sez. 5,

Sentenza n. 10381 del 12/05/2011). **NELLA SPECIE PERTANTO NON POTEVA ESSERE EMESSO AVVISO DI ACCERTAMENTO**
Julia

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a

or



ESSENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DELL'ART. 29-4/1986
 N. 131 TAB. NELLE N. 5
 MATERIA TRIBUTARIA

carico della Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

ASSORBITI GLI ALTRI

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale *IMPIEGATA*
 Cassa la sentenza, decidendo nel merito, accoglie
 il ricorso introduttivo. Compensa le spese del
 giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle
 Entrate al pagamento *DEL COMPENSI* delle spese del giudizio di
 legittimità che si liquidano in € 2.050,00
 complessivamente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
 V sezione civile il 9/4/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

Marina Meloni

Mario Adamo

Meloni

Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL 11 SET. 2013



Il Funzionario Giudiziario
 Marcello BARAGONA

Baragona

Il Funzionario Giudiziario
 Marcello